



**REGIONE  
PIEMONTE**

**GAL BORBA  
Via Roma, 9  
15010 – Ponzone (AL)**

**Regione Piemonte  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  
Asse IV Leader**

**Programma di Sviluppo Locale  
“LE VIE DEL BENE-ESSERE”**

**BANDO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO**

**Sviluppo di microimprese**

**Mis 312.1**

**Allegati:**

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A.1 Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile
  - Allegato A.2 Descrizione del progetto
  - Allegato A.3 Dichiarazione *de minimis*
  - Allegato A.4 Carta dei servizi
  - Allegato A.5 Dichiarazione circa l'utilizzo di prodotti locali
  - Allegato A.6 Schema di accordo tra le microimprese proponenti
  - Allegato A.7 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- Allegato B Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo
- Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
- Allegato D Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi

## PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

### Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Borba, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione degli interventi descritti al successivo art. 7, purché realizzati nell'ambito di un accordo come descritto al successivo art 4.

### Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 1169 del 09/06/2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Borba e intitolato *“Le vie del bene-essere”*, il cui tema strategico unificante è la *“costruzione e gestione del comprensorio termale dell'Acquese, della Val Lemme e dell'Ovadese”*.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Borba si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d'intervento:

Linea di intervento 1. Turismo

Linea di intervento 2. Economia rurale

Linea di intervento 3. Patrimonio rurale

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d'intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall'Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell'obiettivo che la linea d'intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 2 “Economia rurale” la quale, secondo quanto previsto dal PSL “Le vie del bene-essere”, si propone i seguenti obiettivi:

- favorire l'integrazione tra gli operatori economici, contribuendo alla formazione di forme collettive e all'organizzazione di percorsi di filiera;
- promuovere lo sviluppo delle imprese esistenti;
- creare nuova imprenditorialità;
- rafforzare le competenze del capitale umano.

### Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d'intervento 2 “Economia rurale” del PSL “Le vie del bene-essere”, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi della misura:

- 312.1 – Sviluppo delle microimprese

2. Secondo quanto previsto dal PSL, per quanto di interesse del presente bando, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Obiettivi dell'operazione</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostenere la competitività del sistema economico locale, favorendo la crescita competitiva delle microimprese che in esso operano, in particolare dell'imprenditorialità femminile;</li> <li>- favorire la creazione di nuove filiere sul territorio, soprattutto nei settori dell'artigianato manifatturiero, dell'agroalimentare, della somministrazione e del commercio al dettaglio.</li> </ul> |
| <p><b>Collegamento con i fabbisogni prioritari</b></p>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- incremento dell'efficienza delle imprese che operano sul territorio;</li> <li>- organizzazione in filiera dei settori dell'artigianato;</li> <li>- migliore posizionamento delle produzioni sul mercato, con riconoscimento e valorizzazione dell'origine.</li> </ul>   |
| <p><b>Collegamento con il tema strategico unificante e con la linea di intervento</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azione è finalizzata ad avviare verso il modello di filiera i settori dell'artigianato e del comparto agroalimentare e, quindi, a mettere in rete gli operatori per l'avvio di progetti di tipo collettivo.</li> </ul>  |

3. In relazione agli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'Operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa (attivato nell'ambito della Misura 321.1), l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze delle imprese di nuova realizzazione. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare.

#### **Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali**

1. La partecipazione al bando è subordinata :

- alla sottoscrizione di un accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento;
- alla dimostrazione del raggiungimento, attraverso l'attuazione di uno specifico accordo, di concreti obiettivi di sviluppo;
- al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nell'accordo, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento (mis. 312.1).

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti atti a favorire l'avvio o il consolidamento di una collaborazione che, a seconda dei casi, può essere:

- a) di tipo verticale, tra più imprese locali di un medesimo settore, cioè tra più operatori che si inseriscono in fasi diverse del ciclo produttivo (ad esempio, produzione della materia prima, produzione di semilavorati, produzione di prodotti complementari, realizzazione di prodotti finiti, commercializzazione); tali attività indirizzano ad un rapporto più diretto tra produttori artigiani e commercianti con un valore aggiunto creato, equamente diviso fra tutti i soggetti interessati, che consente di avvicinare sia il consumatore locale che il turista in modo consapevole ai prodotti del territorio; in questo caso i progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese operanti in fasi diverse del ciclo produttivo (produzione di semilavorati, di prodotti finiti, commercializzazione) per diverse tipologie di intervento, candidate da più operatori, i quali dovranno opportunamente stipulare uno specifico accordo;

b) di tipo orizzontale, tra operatori che si inseriscono nella stessa fase del ciclo produttivo e che propongono il conseguimento di reciproche convenienze economiche all'interno di un progetto comune. Potranno essere proposti, ad esempio, l'organizzazione/realizzazione di forme integrate/strutture per l'acquisto di fattori produttivi, per lo stoccaggio di semilavorati e prodotti finiti, per la lavorazione congiunta; l'avvio di accordi di fornitura che consentano di raggiungere economie di scala o definire strategie condivise finalizzate all'avvio di iniziative promozionali (realizzazione di materiale promozionale, creazione di una linea grafica coordinata per le insegne, attivazione di show room o di vetrine dedicate all'esposizione dei prodotti, ecc.).

3. Gli accordi sottoscritti dalle imprese dovranno avere carattere duraturo (non, quindi, accordi una tantum - di fornitura, di vendita, ecc. - interpretabili come collaborazione sporadica e occasionale, ma invece strumenti operativi capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono) e dovranno finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (lavorazione congiunta, commercializzazione congiunta o organizzata, presentazione coordinata del prodotto al pubblico, ecc.). Essi dovranno, inoltre, essere **redatti in forma scritta e registrati in caso d'uso<sup>1</sup>** secondo lo schema di accordo allegato al modulo di domanda della presente misura. Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.

4. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

5. Agli accordi possono partecipare anche imprese esterne all'area di applicazione di cui al successivo art. 6, che nell'area stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo comma 9. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente bando.

6. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, il GAL verificherà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammissibile a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento, il progetto, escluso l'intervento oggetto di rinuncia, deve rispettare i seguenti criteri:

- mantenere almeno due imprese che aderiscano all'accordo e che presentino domanda di finanziamento,
- non scendere al di sotto del 50% del valore dell'investimento inizialmente proposto,
- assicurare il rispetto delle finalità originarie del progetto,

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

---

<sup>1</sup> Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

**In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante** (le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata).

7. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un accordo per l'inadempienza di uno di essi.

8. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.

9. I progetti saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo:

| PARAMETRO / PUNTEGGIO MASSIMO   | DESCRIZIONE  | Punteggio max   |
|---|--|---|
| a. <b>Tipologia di accordo</b><br>(massimo 4 punti)                     | L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato è finalizzato sia alla lavorazione/esecuzione che alla vendita congiunta o organizzata del prodotto/servizio che questi realizzano.      | 4 punti   |
|   | L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato è finalizzato alla sola lavorazione/esecuzione congiunta o organizzata del prodotto/servizio che questi realizzano                       | 2 punti   |
| b. <b>Stabilità dell'accordo</b><br>(massimo 4 punti)                   | La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'impres e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti | 4 punti   |
| c. <b>Numero di imprese coinvolte nell'accordo</b><br>(massimo 4 punti) | Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto integrato  | 1 punto per ogni soggetto oltre i 2 richiesti per l'ammissibilità |
| d. <b>Ricadute ambientali</b><br>(massimo 4 punti)                      | L'intervento è realizzato, in maggioranza, da aziende/impres dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel)   | <i>(massimo 4 punti)</i>  |
|   | L'intervento è realizzato, in maggioranza, da aziende/impres che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel), pur non | <i>(massimo 2 punti)</i>  |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento  |                   |
|  | L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale   | (massimo 2 punti) |
|  | L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili | (massimo 2 punti) |

12. Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 6. L'inammissibilità del progetto comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.

### Articolo 5 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere finalizzati all'avviamento di nuove attività imprenditoriali sul territorio del GAL, in particolare:

a) sull'intero territorio amministrativo dei Comuni di:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Alice Bel Colle     | Grogna              | Ponti               |
| Belforte Monferrato | Lerma               | Ponzone             |
| Bistagno            | Malvicino           | Prasco              |
| Bosio               | Melazzo             | Ricaldone           |
| Carrosio            | Merana              | Spigno Monferrato   |
| Cartosio            | Molare              | Strevi              |
| Casaleggio Borio    | Montaldeo           | Tagliolo Monferrato |
| Cassinelle          | Montechiaro d'Acqui | Terzo               |
| Castelletto d'Erro  | Morbello            | Trisobbio           |
| Cavatore            | Mornese             | Visone              |
| Cremolino           | Morsasco            | Voltaggio           |
| Denice              | Pareto              |                     |
| Fraconalto          | Parodi Ligure       |                     |

b) per il Comune di Acqui Terme le aree eligibili comprendenti i numeri civici:

- Borgo Lavandara 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 19ESP A, 20, 21 e 25;
- Via Ivaldi 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 30, 32, 34, 40 e 42;
- Strada Sotto Rocca 1, 1ESP A, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- Str.Le Visone 2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27ESP A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95 e 97;
- Borgo Bagnoli 1, 2, 3, 4, 5, 5ESP A, 7, 9, 10, 12, 12ESP A, 14 e 17;
- Borgo Roncaggio 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 23 e 25;
- Viale Einaudi 1, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 31, 35 e 39;
- Reg. Lacia 1, 2, 3, 3ESP A, 4, 5, 6, 7, 7ESP A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29 e 40;

- Borgo Inferiore Lussito 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31ESP A, 32, 34, 38 e 40;
- Borgo Superiore Lussito 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15ESP A, 15ESP C, 16, 17, 18, 18, ESP A, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29ESP A, 30, 32 e 34;
- Passata Montestregone 1, 2, 9, 10, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31ESP B, 32, 33, 34, 37, 55, 57 e 61;
- Passata dei Colli 2, 3, 6, 8, 8ESP A, 10, 13 e 17;
- Passata Fonte Fredda 5, 9, 11, 24, 30, 36, 42, 44 e 46.

c) per il Comune di Ovada:

1. Fraz. Costa;
2. Fraz. Gnocchetto;
3. Strada Faiello;
4. Strada Granozza;
5. Strada Costiera;
6. Strada Requaglia (dal n°63 a fine strada);
7. Strada Santa Lucia;
8. Strada Requagliolo;
9. Strada Termo;
10. Strada Pian del Merlo;
11. Strada Ciutti;
12. Strada Voltri (dal n°63 a fine strada).

#### **Articolo 6 - Beneficiari**

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005) che:

- hanno sede operativa all'interno del territorio di cui al precedente art. 5;
- operino nei settori indicati al successivo art.7.

2. Ai sensi della normativa citata al precedente comma 1, si considera microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati<sup>2</sup> e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro<sup>3</sup>.

#### **Articolo 7 - Tipologia di investimenti ammissibili**

1. Nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6, sono ammissibili a finanziamento i progetti finalizzati al sostegno alle microimprese, operanti nei seguenti settori:

- artigianato, relativamente alle imprese che realizzano produzioni manifatturiere (in particolare nei settori del legno, del restauro ligneo, della tessitura, del ricamo e dell'abbigliamento, dei metalli comuni, della stampa tipografica, delle ceramiche e del vetro, dell'erboristeria cosmetica), e agroalimentari (con particolare riferimento ai comparti del miele, dei formaggi, dei salumi, delle erbe medicinali ed

<sup>2</sup> Il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

<sup>3</sup> Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

aromatiche, della pasticceria e della pasta fresca) che utilizzano materie prime e/o di tecniche di lavorazione legate alle tradizioni e alla cultura locale;

- somministrazione di alimenti e bevande, con specifico riferimento alle attività classificate come esercizi di Tipologia 3 ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento regionale 2/R del 3 marzo 2008) che allestiscano forme di offerta che propongano ai loro clienti i prodotti e le preparazioni gastronomiche legate alla tradizione locale e che si impegnino a sottoscrivere la Carta dei servizi di cui all'allegato A5;
- commercio al dettaglio, con riguardo agli esercizi di vendita classificati dalle normative vigenti come "esercizi di vicinato" che:
  - garantiscano la presenza, nell'ambito del proprio assortimento, di prodotti del territorio, intesi come prodotti di artigianato manifatturiero (con particolare riferimento ai settori del legno, del restauro ligneo, della tessitura, del ricamo e dell'abbigliamento, dei metalli comuni, della stampa legatoria restauro, delle ceramiche e del vetro, dell'erboristeria cosmetica), e agroalimentare (in particolare nei comparti del miele, dei formaggi, dei salumi, delle erbe medicinali ed aromatiche, della pasticceria e della pasta fresca) realizzati da produttori con sede sul territorio di cui al precedente art. 4 comma 1, sottoscrivendo la Dichiarazione circa l'utilizzo dei prodotti locali di cui all'Allegato A5;

e

- propongano, oltre alla primaria attività commerciale, servizi integrativi di natura commerciale o paracommerciale non altrimenti assicurati nel centro abitato o nel nucleo abitato in cui l'impresa stessa ha sede; rientrano in tale ambito:
  - ✓ la rivendita di prodotti per i quali il centro abitato o il nucleo abitato non disponga di un punto di approvvigionamento;
  - ✓ la somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non assistita se non altrimenti presente nel centro abitato o nel nucleo abitato o se presente da parte di esercizi con apertura soltanto stagionale;
  - ✓ l'erogazione di servizio fax o fotocopie;
  - ✓ la vendita di biglietti per l'accesso a mezzi di trasporto pubblico;
  - ✓ altre prestazioni finalizzate a facilitare l'approvvigionamento commerciale o l'accesso ai servizi per tutte le fasce di popolazione, in aree scarsamente fornite.

2. Nei settori di cui sopra e nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9 sono ammissibili a contributo gli interventi materiali e immateriali finalizzati a:

- rafforzamento del legame tra le imprese locali;
- miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi;
- realizzazione di prodotti e servizi nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;
- introduzione di miglioramenti tecnologici ed organizzativi volti all'incremento del rendimento economico delle aziende;
- introduzione di sistemi di qualità di prodotto o di processo;
- introduzione in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, anche al fine di sviluppare il commercio elettronico;
- introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi,



all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili ed al contenimento dell'emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti.

3. Sono esclusi dal finanziamento i progetti finalizzati al sostegno alle microimprese, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato.

#### **Articolo 8 - Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso *hardware*), arredi;
- acquisto e realizzazione di *software*;
- adeguamenti strutturali di modesta entità, nella misura massima del 25% dell'investimento totale;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in locali e/o su terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A1).

3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente dalla descrizione del progetto presentata in sede di candidatura, redatta secondo il modulo di cui all'Allegato A.2.

4. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se strettamente legati al ciclo produttivo, finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.

#### **Articolo 9 - Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- Acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi tipo;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti.

3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'art. 71, paragrafo 3, lett. a) del Reg. (CE) n. 1698/2005. Per le imprese, in ogni caso, l'IVA non è un costo ammissibile a contributo.

## **Articolo 10 - Intensità di aiuto**

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime “*de minimis*” (Reg. (CE) n. 1998/2006), fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10.

## **Articolo 11 - Limiti degli investimenti**

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 5, per ogni domanda di contributo:
  - la spesa minima ammissibile è pari ad € 10.000,00;
  - la spesa massima ammissibile è pari ad € 70.000,00.
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

## **Articolo 12 - Ripartizione risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Borba per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.1 risultano pari a **€ 49.838,36** attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.
2. Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

## **Articolo 13 - Requisiti di ammissibilità**

1. Fatti salvi i requisiti di cui agli artt. 4 e 6, la partecipazione al bando è subordinata alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sostenibilità economica da stabilire sulla base delle informazioni fornite dall'impresa nella descrizione del suo progetto (Allegato A.2).
2. Le microimprese che fanno domanda di finanziamento devono:
  - rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
  - dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
  - dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
  - essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
  - rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
  - rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 “*de minimis*”;
  - sottoscrivere, nel caso di imprese appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande, la Carta dei Servizi di cui all'Allegato A4;
  - sottoscrivere, nel caso di imprese appartenenti al settore del commercio al dettaglio, la Dichiarazione circa l'utilizzo de prodotti locali di cui all'Allegato A5;

## **Articolo 14 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie**

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 312.1 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo tra operatori, come definito al precedente art. 4, comma 9;
- del punteggio attribuito a specifiche priorità, come definite al successivo comma 3;
- del punteggio attribuito alla qualità dell'intervento realizzato e dei servizi da esso attivati o implementati, come definito al successivo comma 4.

3. Le priorità specifiche sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

| PARAMETRO  | REQUISITO   | PUNTEGGIO |
|--|---|-----------|
| REQUISITI PERSONALI DEL SOGGETTO PROPONENTE<br>(massimo 4 punti)   | L'intervento è proposto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ditte individuali il cui titolare sia donna o giovane di età inferiore ai 40 anni</li> <li><i>oppure</i></li> <li>- da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne o giovani di età inferiore ai 40 anni</li> </ul>  | 4 p.ti    |
| LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO<br>(massimo 2 punti)  | La sede operativa dell'impresa è localizzata a quota superiore a 500 metri s.l.m.   | 2 p.ti    |
| SETTORI DI INTERVENTO<br>(massimo 10 punti)<br>N.B. I punteggi sono cumulabili in caso di imprese che operano in più settori | La nuova impresa opererà nei seguenti settori:  |           |
|  | - artigianato agroalimentare (con particolare riferimento ai comparti del miele, dei formaggi, dei salumi, delle erbe medicinali ed aromatiche, della pasticceria e della pasta fresca) e manifatturiero (in particolare nei settori del legno, del restauro ligneo, della tessitura, del ricamo e dell'abbigliamento, dei metalli comuni, della stampa legatoria restauro, delle ceramiche e del vetro, dell'erboristeria cosmetica) | 4 p.ti    |
|  | - commercio al dettaglio  | 3 p.ti    |
|  | - somministrazione di alimenti e bevande (per strutture classificate come esercizi di Tipologia 3 ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento regionale 2/R del 3 marzo 2008)  | 3 p.ti    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ECCELLENZA ARTIGIANA</b><br>(massimo 4 punti)                             | L'impresa opera nei settori dell'artigianato tipico, utilizza, commercializza e/o somministra prodotti tradizionali.<br>Si considerano imprese di artigianato tipico quelle che operano nei settori definiti dal Marchio "Eccellenza Artigiana" (con particolare riferimento per il settore manifatturiero nei comparti del legno, del restauro ligneo, della tessitura, del ricamo e dell'abbigliamento, dei metalli comuni, della stampa legatoria restauro, delle ceramiche e del vetro e per il settore alimentare nei comparti caseario, della pasticceria fresca e secca, dei distillati e dei liquori, della pasta fresca, dei salumi, della gastronomia e dei prodotti sotto vetro) e che realizzano produzioni legate alle tradizioni del territorio con riguardo ai valori storici, alle tecniche di produzione, ai materiali utilizzati.<br>In particolare, si considerano prodotti tradizionali quelli che prevedono l'utilizzo di materiali e tecniche che rispettino fedelmente preparazioni, ricette, modelli, forme, stili, decori riscontrabili sul territorio. | 2 p.ti   |
|  | L'impresa è in possesso del riconoscimento "Eccellenza Artigiana" (L.R. 1/2009).   | 4 p.ti   |
| <b>CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO, PROCESSO, AMBIENTALI</b><br>(massimo 2 punti) | Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda, sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione.<br>Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni:   | 2 punti nel caso di sistemi già adottati e certificati   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO serie 9001</li> <li>- ISO serie 14001 (sistemi di audit ambientale)</li> <li>- EMAS</li> <li>- ISO 22000</li> <li>- ISO 22005</li> </ul>  | 1 punti nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione |

4. La qualità complessiva dell'intervento realizzato sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

| PARAMETRO   | REQUISITO   | PUNTEGGIO                    |
|---|---|------------------------------|
| <b>NATURA DELL'INTERVENTO</b><br>(massimo 23 punti) | Interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità:   | (i punteggi sono cumulabili) |
|   | - miglioramento della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo per l'attuazione di sistemi di ammodernamento di impianti esistenti;   | 2 p.ti                       |
|   | - risparmio idrico e energetico, con particolare attenzione all'introduzione di tecnologie volte alla riduzione dei consumi e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili;  | 2 p.ti                       |
|   | - miglioramento della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento per l'introduzione di tecnologie volte alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi finalizzati, ad esempio, al contenimento dell'emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti; | 1 p.to                       |
|   | - miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto/servizio erogato, con particolare riguardo per la realizzazione di prodotti e servizi nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;  | 4 p.ti                       |

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
|  | - miglioramento delle caratteristiche organizzative, con particolare riguardo per l'introduzione di metodi produttivi e dell'utilizzo di prodotti di qualità, con specifico riferimento ai disciplinari approvati dalla Regione Piemonte per i differenti settori dell'Eccellenza Artigiana; | 5 p.ti                        |
|  | - miglioramento delle modalità di presentazione al pubblico dei prodotti offerti, con riferimento, ad esempio, all'introduzione in azienda di nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione;   | 5 p.ti                        |
|  | - individuazione di nuovi canali commerciali, con particolare riferimento allo sviluppo del commercio elettronico.   | 4 p.ti                        |
| QUALITA'<br>COMPLESSIVA<br>DELL'INTERVENTO<br>(massimo 15 punti) | Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR e dal PSL  | Alta: 3 p.ti<br>Media: 1 p.to |
|  | Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente   | Alta: 3 p.ti<br>Media: 1 p.to |
|  | Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente   | Alta: 3 p.ti<br>Media: 1 p.to |
|  | Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa proponente  | Alta: 3 p.ti<br>Media: 1 p.to |
|  | Completezza degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto  | Alta: 3 p.ti<br>Media: 1 p.to |

5. Il punteggio massimo complessivamente ottenibile da una domanda di contributo è pari a 76 punti, dei quali:

- 16 punti dal riconoscimento alla domanda stessa condizioni dell'accordo tra operatori di cui al precedente articolo 4, comma 9;
- 22 punti dal riconoscimento alla domanda stessa delle priorità specifiche di cui al precedente comma 3;
- 38 punti dal riconoscimento alla domanda stessa dei parametri qualitativi di cui al precedente comma 4.

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 38, di cui almeno 8 punti derivanti dalle caratteristiche dell'accordo tra operatori, come specificato all'articolo 4, condizione di ammissibilità della domanda stessa.

6. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

#### **Articolo 15 - Documentazione per la presentazione delle domande**

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, l'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore e comprensiva dei seguenti allegati:

Allegato A.1 Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile

Allegato A.2 Descrizione del progetto

Allegato A.3 Dichiarazione *de minimis*

Allegato A.4 Carta dei servizi sottoscritta per accettazione, per le imprese che opereranno nei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio

Allegato A.5 Dichiarazione circa l'utilizzo di prodotti locali

Allegato A.6 Schema di accordo tra le microimprese proponenti

Allegato A.7 Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

B. Per imprese costituite in forma societaria, copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto.

C. Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

D. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.

E. Per le imprese artigiane, copia del certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.

F. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

G. Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).

H. Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).

I. Permesso di costruire oppure:

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a SCIA

J. Disegni di livello esecutivo per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).

k. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando la versione vigente del prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici – Settore 24 Agricoltura approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

L. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzo. Nel caso di lavorazioni altamente specializzate e nel caso di investimenti a completamento di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di realizzare le lavorazioni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

M. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

N. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti L e M che evidenzia quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

O. Fotocopia documento di riconoscimento.

2. Tutta la documentazione, compresa la domanda di contributo, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n. 746/83, convertito con modifiche con L. 17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/00.

4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

**6. La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

## II PARTE – PROCEDURE

### **Articolo 16 - Modalità di presentazione delle domande**

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

#### **a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica**

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo, anche da parte di soggetti diversi dalle imprese agricole, comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

*oppure*

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

[http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr\\_anagrafe.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm),

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

*Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino  
(fax 011/4325651).*

#### **b) Presentazione delle domande di aiuto**

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

*oppure*

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano\\_sviluppo\\_rurale](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale) (cliccare il *link*: "piano di sviluppo rurale - vai"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati" oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane).

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la



domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto “avanti” fino alla creazione della pratica;

- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell’anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell’inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su “modifica”, compilare i campi “interventi”- “dichiarazioni”- “allegati” e poi cliccare su “conferma”;
- al termine dell’inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su “avanti”. Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l’irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l’esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su “segui controlli”.
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su “stampa” e poi su “trasmetti”. È importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato “bozza” allo stato “stampata” e poi allo stato “trasmessa a PA”: ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato “trasmessa a PA”; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L’originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda dovrà essere trasmesso al **GAL Borba** per l’istruttoria, all’indirizzo:

**Via Roma, 9 - 15010 Ponzone (AL)**

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura “*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Sviluppo di microimprese*” oltre all’indicazione della misura di riferimento (“*Misura 312.1*”).

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre, come indicato all'art. 15.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

#### **Articolo 17 - Termini di presentazione delle domande**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 16, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dal **25/02/2014**, con scadenza il **27/03/2014**, (termine ultimo per l'invio telematico delle domande stesse).
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

#### **Articolo 18 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive**

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati all'art. 15, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R..
3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

## **Articolo 19 - Ricevibilità della domanda**

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata sanabile con la richiesta di documentazione integrativa da presentare inderogabilmente entro il termine tassativo indicato nella comunicazione di richiesta: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata. Qualora l'impresa richiedente non provveda a trasmettere la documentazione integrativa richiesta la domanda potrà essere dichiarata non ammissibile dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 20.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, eventualmente anche attraverso il sito del Gal [www.galborba.it](http://www.galborba.it).

## **Articolo 20 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento**

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL. L'istruttoria sarà completata dal GAL entro un massimo di 60 giorni dalla data di chiusura del bando.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando;

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 14.

2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL Borba comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di

rigetto” ai sensi dell’art. 10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all’ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l’esito dell’istruttoria, dando adeguata motivazione dell’eventuale giudizio di inammissibilità. L’elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell’importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l’accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L’omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L’erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 32.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l’ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l’ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all’art. 10.

#### **Articolo 21 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l’ammissione all’aiuto**

1. I requisiti necessari per l’ammissione al contributo devono essere già posseduti all’atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l’istruttoria.

#### **Articolo 22 - Dati personali e sensibili**

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Borba, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

#### **Articolo 23 - Divieto di cumulabilità**

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti/sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

## **Articolo 24 - Limiti degli investimenti**

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto).
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.
4. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.
5. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.
6. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
7. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.
8. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro 120 gg dalla data di ammissione a finanziamento.
9. La presentazione della documentazione di rendicontazione, sia in formato cartaceo che in formato telematico, dovrà pervenire al GAL entro 30 giorni dalla data di conclusione lavori.

## **Articolo 25 - Esclusioni particolari**

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
  - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
  - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Provincie, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
  - non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
  - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
  - siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque

non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

#### **Articolo 26 - Vincoli del beneficiario**

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di interventi di adeguamento strutturale;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.

3. Nel periodo come sopra definito, i servizi realizzati e/o acquisiti non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salve le eventuali cause di forza maggiore tali da impedire la continuazione dell'attività, che dovranno venire valutate dal GAL.

4. Nel periodo di cui sopra è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

5. L'accordo di collaborazione sottoscritto dai soggetti beneficiari del contributo deve avere durata almeno triennale a partire dalla data di conclusione dell'intervento ammesso a contributo.

#### **Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi – restituzione e recupero agevolazioni**

1. Al GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo.

2. In tali casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

#### **Articolo 28 - Variazioni attività**

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda. Dopo la chiusura

della presentazione delle domande di sostegno non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL;
- la possibilità, per il beneficiario del contributo, nel corso della realizzazione degli investimenti, di apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 2 "Economia rurale", come definita nell'ambito del PSL del GAL Borba;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso e non può riguardare l'introduzione di nuove voci di spesa.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico non sono ammesse varianti.

#### **Articolo 29 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture**

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

*a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

*b. Assegno*

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. *Vaglia postale*

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. *Carta di credito e/o bancomat*

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

3. Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Qualora ciò non fosse possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura in originale.

### **Articolo 30 - Controlli**

1. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di un'eventuale visita *in situ* (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita *in situ* è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. La totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentire loro l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

6. Ad ogni operazione sarà attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) tramite il sistema informativo, secondo le modalità definite dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.



### **Articolo 31 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.
2. Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
  - domanda di pagamento di saldo; la domanda deve essere presentata con procedura informatica e in modalità cartacea;
  - documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
  - dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
  - fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.
  - Dichiarazione di destinazione d'uso.

### **Articolo 32 - Controlli ex-post**

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011, art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.
2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:
  - del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
  - della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
  - che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.
3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo.
4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

### **Articolo 33 - Responsabile dell'istruttoria**

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL Borba è responsabile dell'istruttoria delle domande di cui al presente bando pubblico.

### **Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione**

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi, previo appuntamento, presso la sede del GAL Borba, Via Roma, 9 - 15010 Ponzone (AL) alle persone di seguito indicate, reperibili al seguente n.ro di telefono con il seguente orario:

| PERSONA   | GIORNO                | ORARIO      | RECAPITO   |
|---|-----------------------|-------------|------------|
| Direttore tecnico   | lunedì                | 14,30-17,30 | 0144376007 |
| Responsabile Amministrativo   | dal lunedì al venerdì | 9,00-12,00  | 0144376007 |
| Operatore agroalimentare dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa | mercoledì             | 14,00-18,00 | 0143684220 |
| Operatore turistico dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa      | mercoledì             | 9,00-13,00  | 0144376007 |

#### **Articolo 35 - Disposizioni finali**

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando stesso, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Borba si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente bando pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL Borba, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL stesso.

#### **Articolo 36 - Ricorribilità dei provvedimenti**

1. I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7 con obbligo di motivazione. la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

#### **Articolo 37 - Pubblicazione**

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL Borba e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
  - Comuni del GAL;
  - Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo;
  - Soci GAL